



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 7.12.2022  
JOIN(2022) 55 final/2  
DOWNGRADED ON 14.3.2023

2022/0422 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

## RELAZIONE

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX<sup>1</sup>, del XX dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
- (3) Il XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione (PESC) 2022/XXX.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia l'elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche/biologiche, agenti chimici antisommossa e componenti elettronici.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXXX amplia l'elenco delle entità collegate al complesso industriale e militare della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi 169 nuove entità. In considerazione del rischio concreto che determinati beni o tecnologie siano reindirizzati dalla Crimea o da Sebastopoli alla Federazione russa, è altresì opportuno includere nell'elenco degli utenti finali alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea o a Sebastopoli. Tale inclusione lascia impregiudicato il fatto che l'Unione non riconosce l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e continua a condannarla fermamente.

---

<sup>1</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

- (6) La decisione (PESC) 2022/XXX proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.
- (7) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (8) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
- (9) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
- (10) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (11) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (12) Alla luce della procedura specifica prevista dal Consiglio per sospendere le licenze di radiodiffusione, che comprende una notifica preventiva agli organi di informazione interessati e audizioni, è opportuno conferire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di diverse entità elencate nell'allegato XV del presente regolamento.

- (13) La decisione (PESC) 2022/XXX rafforza il divieto già esistente di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche.
- (14) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia il divieto di esportazione di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, includendovi i motori aeronautici e le loro parti. Tale divieto e il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione si applicano sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio. La decisione (PESC) 2022/XXX introduce una deroga che consente la fornitura di assistenza tecnica relativa all'uso di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, qualora ciò sia necessario per prevenire o attenuare con urgenza un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. Introduce la possibilità per le autorità nazionali competenti di concedere deroghe per consentire l'esportazione, a fini medici, farmaceutici e umanitari di alcuni beni del settore aeronautico che sono ampiamente utilizzati anche nel settore medico.
- (15) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia l'elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe includendo prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.
- (16) La decisione (PESC) 2022/XXX proroga di altri sei mesi l'esenzione applicabile alle importazioni di metanolo originario della Russia o esportato dalla Russia.
- (17) Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio prevede il divieto di importare petrolio greggio dalla Russia, mediante oleodotto o per via marittima. Prevede altresì deroghe temporanee per le importazioni mediante oleodotto e per via marittima destinate alla Bulgaria. Tali deroghe miravano esclusivamente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, mantenendo nel contempo condizioni di parità tra di essi. È pertanto opportuno precisare che, come nel caso degli Stati membri che importano petrolio greggio russo mediante oleodotto, la Bulgaria non può vendere prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base della menzionata deroga ad acquirenti situati in altri Stati membri o in paesi terzi.
- (18) In uno spirito di solidarietà con l'Ucraina, la decisione 2022/XXX consente tuttavia all'Ungheria, alla Slovacchia e alla Bulgaria di esportare in Ucraina prodotti diesel ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base delle deroghe in questione.
- (19) La decisione 2022/XXX prevede una deroga che consente alle autorità competenti di autorizzare l'importazione, l'acquisto e il trasferimento nell'Unione di condensato di gas naturale necessario per la produzione di gas naturale liquefatto. Tale deroga è pertanto necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione.
- (20) La decisione (PESC) 2022/XXX aggiunge la Banca russa per lo sviluppo regionale all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione.
- (21) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta ai cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, entità o organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato situati in Russia.

- (22) La decisione (PESC) 2022/XXX proroga la durata dell'esenzione dal divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica se l'operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico. Introduce la possibilità per le autorità nazionali competenti di autorizzare le operazioni necessarie per il disinvestimento e il ritiro totale di tali entità russe di proprietà pubblica dalle società dell'UE.
- (23) Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato russo, la decisione (PESC) 2022/XXX introduce una deroga temporanea ad alcuni divieti di importazione e di esportazione previsti dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. Al fine di agevolare un'uscita rapida dal mercato russo, tale deroga è temporanea e si applica solo ai beni che erano già fisicamente situati in Russia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti. Le autorità nazionali dovrebbero garantire che i beni vietati che restano in Russia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utilizzatori finali militari né abbiano un uso finale militare.
- (24) La decisione (PESC) 2022/XXX allinea agli obblighi analoghi già esistenti per gli altri tipi di depositi l'obbligo degli Stati membri di segnalare i depositi superiori a 100 000 EUR di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia.
- (25) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa e alle persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, vietando la prestazione di servizi pubblicitari, di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, e di servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i "servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione" comprendono i servizi di ricerca di mercato e i servizi di sondaggi di opinione. I "servizi tecnici di prova e analisi" comprendono i servizi di prova e analisi della composizione e della purezza, i servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche, i servizi di prova e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati, i servizi di controllo tecnico e altri servizi tecnici di prova e analisi. I "servizi pubblicitari" comprendono i servizi di vendita o leasing di spazi o tempi pubblicitari e i servizi di pianificazione, creazione e pubblicazione di pubblicità, nonché altri servizi pubblicitari.
- (26) La decisione PESC 2022/XXX apporta correzioni tecniche all'articolato.
- (27) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (28) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

"x) "settore delle attività estrattive": un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali per la produzione di energia e ai materiali non energetici.";

(2) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3 bis*

(1) È vietato:

- (a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- (b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- (c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- (d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

(2) È vietato:

- (a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
- (b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- (c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
- (d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

(3) In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

- (a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in

particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

- (b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

(4) Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

(5) Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX o che hanno come obiettivo principale tale produzione.";

(3) all'articolo 3 quater, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al [GU: inserire la data corrispondente a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

(4) all'articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6 ter. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.

6 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.";

(5) all'articolo 3 decies, il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:

"3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, cui si applica il paragrafo 3 ter bis.";



- (6) all'articolo 3 decies, è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3 ter bis Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al *[GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";
- (7) all'articolo 3 duodecies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";
- (8) all'articolo 3 duodecies, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
- "3 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";
- (9) all'articolo 3 duodecies, è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al *[GU: inserire la data corrispondente a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, di contratti conclusi prima del *[GU: inserire la data di entrata in vigore]* o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";
- (10) all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:
- "A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
- In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti diesel elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:
- (a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
  - (b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.
- La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.";
- (11) all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 8, è aggiunto il quarto comma seguente:
- "A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al paragrafo 8, terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti diesel elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da

petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:

- (a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
- (b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al paragrafo 8, terzo comma.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.";

- (12) all'articolo 3 quaterdecies, è aggiunto il paragrafo seguente:

"11. A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di condensato di gas naturale di cui al codice NC 2709 00 10 dopo aver accertato che ciò è necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, in particolare di gas naturale liquefatto.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.";

- (13) all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. È vietato ammettere alla negoziazione e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.";

- (14) all'articolo 5 bis bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 ter. È vietato a decorrere dal *[GU: inserire la data corrispondente a 15 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* ricoprire cariche negli organi direttivi di:

- (a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
- (b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure
- (c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).

Il divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.

1 quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1.";

- (15) all'articolo 5 bis bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- "2 quinquies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte C, prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore], o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- 2 sexies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";
- (16) all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1";
- (17) all'articolo 5 bis bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
- "3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro completo entro il 30 giugno 2023 delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.";
- (18) all'articolo 5 bis bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
- "5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis entro due settimane dal rilascio.";
- (19) all'articolo 5 octies, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- "a bis) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2023, un elenco dei depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.";
- (20) l'articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:
- "Articolo 5 quindecies*
- (1) È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
- (a) governo russo; o
  - (b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
- (2) È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

- (a) governo russo; o
- (b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2 bis. È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

- (c) governo russo; o
- (d) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

(3) Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

(4) Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4 bis. Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il *[GU: inserire la data corrispondente a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del *[GU: inserire la data di entrata in vigore]* o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

(5) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

(6) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tale prestazione di servizi è coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

(7) I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

(8) I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

(9) Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.

(10) In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- (a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- (b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;
- (c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;
- (d) l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- (e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- (f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o
- (g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

(11) Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 10 entro due settimane dal rilascio.";

(21) sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 12 ter*

(1) In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 duodecies e 3 nonies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati VII, XVIII e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 fino al 30 settembre 2023 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- (a) i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
  - (b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e
  - (c) i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3 duodecies o 3 nonies relativamente a tali beni e tecnologie.
- (2) In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- (a) i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
  - (b) i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.
- (3) Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
- (4) Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato IX, modello C.

#### *Articolo 12 quater*

- (1) Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.
- (2) Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4.

- (3) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
- (4) Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.";
- (22) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (23) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (24) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- (25) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- (26) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Il presente punto si applica nei confronti di varie entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal *[GU: inserire la data corrispondente a 3 settimane dopo l'entrata in vigore]* e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;

- (27) l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- (28) l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- (29) l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- (30) è aggiunto l'allegato XXX conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
- (31) è aggiunto l'allegato XXXI conformemente all'allegato X del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*